



Spiegazioni relative all'ordinanza concernente l'attestazione del diritto di voto per referendum e iniziative popolari a livello federale durante il periodo dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto)

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle domande di referendum contro atti legislativi pubblicati nel Foglio federale fra il 30 marzo 2021 e il 31 luglio 2021 e alle iniziative popolari che saranno depositate fra il giorno della sua entrata in vigore (il 13 maggio 2021) e il 30 novembre 2021. Essa riguarda quindi gli atti legislativi soggetti a referendum adottati dalle Camere federali durante le sessioni primaverile ed estiva 2021, come pure le iniziative popolari depositate presso la Cancelleria federale fra il 13 maggio 2021 e il 30 novembre 2021.

L'ordinanza rimane valida fino al 31 dicembre 2021, ovvero fintanto che vale la delega prevista dall'articolo 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 (RS 818.102). Da un lato la durata di validità prevista garantisce che le firme relative alle iniziative popolari depositate fino al 30 novembre 2021 possano essere trattate e che le decisioni di riuscita o non riuscita possano essere emanate prima che la validità dell'ordinanza abbia fine. Dall'altro essa garantisce che le disposizioni della presente ordinanza si applichino ancora alle domande di referendum depositate contro atti legislativi adottati nella sessione estiva 2021. Tali disposizioni non si applicheranno agli atti legislativi adottati nella sessione autunnale 2021, poiché il termine di referendum scadrà dopo che non sarà più in vigore la base legale presente nella legge COVID-19.

Art. 2 Deposito presso la Cancelleria federale

Capoverso 1: questa disposizione precisa che tutte le firme devono essere depositate presso la Cancelleria federale prima della scadenza del termine di referendum o del termine per la raccolta delle firme nel caso delle iniziative popolari. Le liste di firme depositate da un comitato dopo tale scadenza non sono prese in considerazione. Come attualmente, le liste di firme devono essere consegnate divise per Cantone. Come d'abitudine sono impacchettate in cartoni per Cantone. Per le iniziative popolari le firme devono ancora essere depositate in blocco conformemente all'articolo 71 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1). Le liste di firme trasmesse dopo il deposito dell'iniziativa popolare presso la Cancelleria federale non sono prese in considerazione.

Capoverso 2: diversamente dal diritto vigente, al momento del deposito le firme non devono necessariamente essere provviste delle attestazioni del diritto di voto. Queste ultime dovrebbero però essere inviate man mano, come avviene attualmente (art. 62 cpv. 1 e 70 LDP). Una lista di firme deve comprendere o firme provviste delle attestazioni del diritto di voto o firme senza attestazioni. Procurandosi le attestazioni del diritto di voto tempestivamente i comitati possono avere una visione d'insieme aggiornata della raccolta firme. Riducono in tal modo il rischio che fra le firme inoltrate ve ne siano alcune che non possono più essere attestate a causa, per esempio, del decesso o del trasferimento del firmatario.



Art. 3 Richiesta dell'attestazione del diritto di voto

Secondo l'articolo 2 capoverso 2 della legge COVID-19, *se necessario* la Cancelleria federale trasmette le liste delle firme al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto (di seguito «servizio competente»). L'articolo 3 della presente ordinanza precisa questa disposizione.

Capoverso 1: l'invio ai servizi competenti è necessario in linea di principio per tutte le firme non attestate poiché la Cancelleria federale non ha accesso ai registri elettorali e non può dunque controllare essa stessa la legittimazione al voto.

Capoverso 2: allo scopo di limitare la durata del processo e di ottimizzare le risorse disponibili presso la Cancelleria federale e i servizi cantonali competenti, non tutte le firme depositate devono essere obbligatoriamente trasmesse ai servizi competenti per l'attestazione. La Cancelleria federale può trasmettere anche soltanto quella parte di esse che è necessaria per constatare la riuscita del referendum o dell'iniziativa popolare. È tuttavia indispensabile che il numero di firme trasmesse sia superiore ai minimi previsti dalla Costituzione per avere una riserva che tenga conto delle firme dichiarate non valide dai servizi competenti, così da evitare un secondo invio. Se non consegna tutte le liste, la Cancelleria federale si adopera affinché nel limite del possibile le liste trasmesse siano distribuite equamente fra i servizi competenti e i Cantoni.

Capoverso 3: per motivi di proporzionalità l'invio di liste di firme ai servizi competenti deve aver luogo soltanto se è stato depositato un numero sufficiente di firme ai fini della riuscita del referendum o dell'iniziativa popolare. Se il numero di firme depositate è inferiore al numero prescritto dalla Costituzione (art. 138 cpv. 1, 139 cpv. 1 e 141 cpv. 1 della Costituzione federale; RS 101), le attestazioni del diritto di voto non sono richieste (lett. b). La Cancelleria federale emetterà in questo caso una decisione di non riuscita del referendum o dell'iniziativa popolare oppure, se le condizioni previste nell'articolo 66 capoverso 1 o nell'articolo 72 capoverso 1 LDP sono adempiute, menzionerà nel Foglio federale che il numero prescritto dalla Costituzione non è stato chiaramente raggiunto. La disposizione precisa anche che la Cancelleria federale rinuncia a richiedere le attestazioni del diritto di voto se è stato depositato un numero sufficiente di firme valide, ossia attestate, e può quindi constatare la riuscita del referendum o dell'iniziativa popolare senza chiedere attestazioni supplementari (lett. a).

Art. 4 Attestazione del diritto di voto

L'attestazione del diritto di voto è disciplinata negli articoli 62, 63 e 70 LDP e negli articoli 19 e 26 dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS 161.11). Queste disposizioni rimangono valide e applicabili alle liste di firme inoltrate ai servizi competenti durante la decorrenza del termine di referendum o prima del deposito dell'iniziativa popolare. I servizi competenti devono pertanto trattarle secondo la prassi vigente e ritornarle senza indugio ai mittenti. L'articolo 4 della presente ordinanza completa l'attuale disposizione e disciplina l'attestazione del diritto di voto *a posteriori*, vale a dire dopo la scadenza del termine di referendum o dopo il deposito dell'iniziativa popolare, da parte dei servizi competenti.

Capoverso 1: dopo la scadenza del termine di referendum o dopo il deposito dell'iniziativa popolare i servizi competenti possono attestare e rispedire soltanto le firme che sono loro consegnate dalla Cancelleria federale. Le liste di firme a essi pervenute prima dello scadere del termine di referendum o prima del deposito dell'iniziativa popolare non devono essere trasmesse alla Cancelleria federale, bensì vanno attestate prima dello scadere del termine e ritornate senza indugio ai mittenti.

Capoverso 2: è probabile che la Cancelleria federale riceva un numero più considerevole di firme senza attestazioni. I Comuni grandi e le città saranno pertanto confrontati con un gran numero di firme da attestare dopo lo scadere del termine di referendum o dopo il deposito

dell'iniziativa popolare. Allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo politico e poter constatare in tempi rapidi la riuscita di un referendum o dell'iniziativa popolare, il capoverso 2 prevede un termine per l'attestazione e il rinvio delle liste di firme. In tal modo si intendono evitare eventuali ritardi in vista della votazione, in particolare in caso di referendum contro atti legislativi urgenti o trattati internazionali, che devono essere sottoposti tempestivamente al voto o posti in vigore rapidamente. Qualora, per esempio, una legge urgente dovesse essere sottoposta a votazione popolare, quest'ultima dovrà aver luogo entro un anno dall'adozione della legge da parte dell'Assemblea federale; in caso contrario la legge urgente cessa automaticamente di avere effetto. Al momento dell'invio delle liste di firme ai servizi competenti la Cancelleria federale tiene conto dell'onere di lavoro connesso all'attestazione di un numero considerevole di firme che va a gravare sui servizi competenti, segnatamente nei grandi Comuni. Può quindi scaglionare gli invii e lasciare più tempo ai servizi competenti per attestare e ritornare le liste di firme.

Capoverso 3: se, dopo la scadenza del termine di referendum o dopo il deposito dell'iniziativa popolare da parte dei comitati, i servizi competenti ricevono dai comitati ancora liste di firme da attestare, queste ultime non possono più essere considerate. Non potranno più in nessun modo essere attestate e trasmesse alla Cancelleria federale. Ai fini della tracciabilità delle liste di firme pervenute tardivamente la presente ordinanza prevede che le stesse siano contrassegnate da un timbro di ricevimento e conservate in modo sicuro in vista di un'eventuale procedura di ricorso.

Art. 5 Disposizioni complementari

La legislazione sui diritti politici rimane applicabile. La presente ordinanza deroga alla LDP e disciplina l'attestazione del diritto di voto dopo la scadenza del termine di referendum o dopo il deposito dell'iniziativa popolare presso la Cancelleria federale. La disposizione dell'articolo 5 ha carattere dichiaratorio.

Art. 6 Abrogazione di altri atti normativi

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza precedente, che si basava pure sull'articolo 2 della legge COVID-19, ma riguardava unicamente i referendum popolari. È stato deciso di rivederla totalmente dopo che l'articolo 2 capoverso 1 della legge COVID-19 è stato modificato (RU 2021 153) ed esteso alle iniziative popolari.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

L'ordinanza è stata oggetto di una pubblicazione urgente. È entrata in vigore il 13 maggio 2021. Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.